

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	No
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Sì
4. Velati Sara - Consigliere	No
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	No
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	No
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2020.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/12/2019

Il Responsabile del Servizio
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/12/2019

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr. Augusto Cavagnino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI che:

- viene eliminata sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia adibito ad abitazione principale
- in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta.

Richiamato il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, che testualmente recita:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate le disposizioni contenute nel D.U.P. 2019/2021 che, in materia di politica tributaria, prevedono il mantenimento del gettito conseguito con l'applicazione delle aliquote in vigore nell'anno 2018;

Ritenuto opportuno già lo scorso anno, in un'ottica di semplificazione della riscossione e di adempimenti dei contribuenti, azzerare le aliquote della Tasi per l'anno 2019 il cui gettito, in conseguenza delle esenzioni disposte dalla legge di Stabilità 2016, si è notevolmente ridotto;

Visto che, a partire dal 31 dicembre 2018 viene meno la sospensione degli effetti delle deliberazioni degli enti locali che dispongono aumenti delle tariffe o delle aliquote dei tributi locali, incluse quelle riferite alle addizionali, prevista inizialmente per il 2016 dalla legge 208/2015 (articolo 1, comma 26) e successivamente confermata fino al 2018 prima dalla legge 232/2016 e poi dalla 205/2017;

Appurato che il mancato gettito della Tasi potrà essere recuperato dal maggiore gettito IMU in applicazione delle aliquote approvate per l'anno 2020;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2020 confermando quelle già determinate nel 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili (comprese aree edificabili)	0 per mille

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine differito, per l'anno 2019, al 28/02/2019 con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con sette voti a favore espressi dai sette consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2020 confermando le medesime già determinate per il 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili (comprese aree edificabili)	0 per mille

- 2) Di demandare agli uffici competenti la trasmissione, ai sensi del citato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con sette voti a favore espressi dei sette consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Cavagnino Augusto

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 109 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 05-mar-2020 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 05-mar-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-dic-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, li 05/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to : dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale